

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.D. n. 462-22025 del 25/6/2014 di concessione di derivazione dal Fiume Dora Baltea in Comune di Carema ad uso energetico, assentita a Duria s.r.l.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 462-22025 del 25/6/2014 ; Codice Univoco: TO-A-10507

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Duria s.r.l. - P. IVA 07758890961 - con sede legale in Milano, Via Bernardino Ramazzini 1, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Carema in misura di litri/sec massimi 24.000 e medi 17.220 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 4,00 la potenza nominale media di kW 675;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alle prescrizioni contenute nel parere preliminare dell'AIPO; tali prescrizioni, così come indicato nel disciplinare di concessione, dovranno essere ottemperate entro la conclusione del procedimento istruttorio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Carema e Quincinetto), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
8. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 25/6/2014

"(... omissis ...)

#### Art. 9

Il concessionario è tenuto alla prescrizione delle norme contenute nella determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. 55-31173 del 13/8/2010.

Il concessionario è tenuto alla prescrizione di tutte le norme contenute nel parere dell'autorità idraulica (AIPO) di cui alla nota del 20/6/2014 prot. n. 17261. In particolare, le prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 9), 10), 13) e 19) dovranno essere ottemperate nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il concessionario si obbliga a presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo abbattimento automatico delle paratoie, ovvero l'abbattimento manuale delle stesse, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità anche interfacciandosi con i riferimenti dei piani di protezione civile comunali e provinciale.

Inoltre è da intendersi a carico del Concessionario l'onere della manutenzione di tutto il tratto di rigurgito a monte e del tratto immediatamente a valle dello stesso con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione, con mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto, fatta salva la possibilità da parte di AIPO di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua. Particolare cura dovrà essere posta nella gestione del trasporto solido. Il concessionario si impegna pertanto a monitorare e assicurare che l'eventuale deposito di materiale inerte nel tratto di rigurgito di monte venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle, azionando opportunamente la paratoia sghiaiatrice e provvedendo all'occorrenza alla rimozione del materiale stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne la presa in carico della corrente. Eventuali altri materiali dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti. Eventuali interventi eccezionali in materia di gestione del trasporto solido dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità idraulica competente.

Gli oneri di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino dell'opera stessa in caso di danneggiamento sono da intendersi a carico del concessionario.

In particolare il concessionario dovrà attuare un monitoraggio della qualità biologica delle acque e della componente ittiofaunistica per almeno tre annualità secondo le modalità definite nella documentazione agli atti e concordando la attività con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora. Nell'ambito del monitoraggio ittiofaunistico, si richiede che i campionamenti con elettrostorditore, che deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio competente, siano realizzati di preferenza nelle prime ore del mattino e che la fauna sia immediatamente reimessa al termine delle operazioni previste.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario si obbliga inoltre a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Tali dati, su richiesta, dovranno essere condivisi anche con l'Ufficio Operativo di Torino dell'AIPO.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003. I gestori dei due impianti serviti dalla traversa dovranno programmare i relativi

periodi di manutenzione e fermo al fine di realizzarli contemporaneamente in modo da garantire l'abbattimento dello sbarramento nei periodi di non funzionamento.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10

Trattandosi di impianto in corpo traversa, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente all'interno della scala di risalita esistente, di cui al successivo art. 11 la QPAI pari a 2198 l/s, come stabilito dalla concessione esistente in capo alla U.E.I. S.p.A..

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore della QPAI sopra riportata.

E' fatto altresì obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

(... omissis ...)"